



Regione del Veneto – Programma Operativo
Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020

“Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale - Strategia d'area dell’Area Unione Montana Agordina”

in continuità con il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all’**ASSE 3 “Competitività dei sistemi produttivi”**

Priorità di investimento 3 (B) **“Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione”**

Obiettivo specifico 3.3 **“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”**

Azione 3.3.4 **“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”**

Sub-Azione A **“attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale”**



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.



9e952ad9



BANDO

Per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

**Articolo 1
Finalità e oggetto del bando**

1. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l'attivazione di nuove imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, per la realizzazione di prodotti turistici nuovi rispetto al contesto, con ciò intendendosi l'adeguatezza dell'innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato. Si farà riferimento alla costruzione di un'offerta turistica che favorisca la spiccata vocazione dell'area al turismo outdoor, adventure lifestyle, al turismo naturalistico e alla valorizzazione e comunicazione delle testimonianze storiche e culturali dell'area, tenendo conto delle mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato e concorrendo a realizzare gli obiettivi della strategia EUSALP¹.
2. Il presente bando dà attuazione alla Strategia d'Area dell'Area interna Unione Montana Agordina approvata con DGR nr. 78 del 26 gennaio 2021 ed e in particolare all'Azione A3 "Riposizionamento competitivo della Destinazione Turistica" sub azione 3.1. "Nascita di nuovi servizi turistici connessi alla rinnovata proposta di visita del territorio".
3. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare a causa delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 n. 190/2017.
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
 - Sede operativa: un immobile con destinazione d'uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale, commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui l'impresa realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
 - Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI): strategia innovativa di sviluppo locale, introdotta con la programmazione dei fondi SIE 2014-2020 ed inserita nel Piano nazionale di riforma e nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 (AdP), che mira a contrastare la caduta

¹ <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/strategia-eusalp>



- demografica e rilanciare lo sviluppo delle Aree interne italiane.
- Area interna: i territori selezionati sui quali si attua la SNAI. Le Aree interne del Veneto sono state individuate con DGR n. 563/2015;
 - Strategia d'Area: documento che descrive la strategia da attuarsi in ciascuna Area interna finanziata dallo Stato, tramite stanziamenti della Legge di stabilità, per la parte relativa all'adeguamento della qualità/quantità dell'offerta dei servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità), e dalle Regioni tramite i fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE), per la parte relativa ai progetti di sviluppo locale. L'iter di approvazione da parte della Giunta regionale della Strategia complessiva d'Area Interna Unione Montana Agordina approvata con DGR nr. 78 del 26 gennaio 2021 ;
 - Scheda intervento: schede tecniche allegate alla Strategia d'area, descrivono gli ambiti oggetto di intervento nei vari settori in cui si articola la Strategia;
 - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
4. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
 5. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile.
 6. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
 7. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 8/2018 e del Manuale generale di AVEPA

Articolo 2 **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 300.000,00 = (trecentomila/00).
2. Eventuali economie che dovessero realizzarsi nel presente bando, a seguito di contributi ammissibili inferiori allo stanziamento previsto, potranno essere messe a disposizione per il finanziamento di istanze non finanziate con i bandi di cui agli allegati B) e C) della deliberazione che approva il presente bando.

Articolo 3 **Localizzazione**

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le nuove micro, piccole e medie imprese (PMI), come specificate all'articolo 4, che abbiano sede operativa in Comuni dell'Area Interna Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino) che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, abbiano aderito – direttamente o per il tramite della stessa Unione Montana - a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'art. 9



della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione.

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Sono ammesse al sostegno le nuove micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Le imprese possono essere anche complementari al settore turistico tradizionale.
2. L'impresa o il professionista², al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità al sostegno:
 - a) **in caso di PMI**, essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, da non più di 12 mesi antecedenti alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
 - b) **in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese**, essere iscritti agli ordini professionali oppure negli elenchi di professioni turistiche previsti dalle leggi regionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso dell'attestazione rilasciata dalle suddette associazioni ai sensi dell'art.7 della medesima legge n. 4 del 2013.
L'elenco ministeriale aggiornato delle suddette associazioni professionali è rinvenibile all'indirizzo: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professionisti-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-atteato-di-qualita>
L'attività professionale deve essere iniziata da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'attività professionale farà fede la data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale esercitata;
 - c) avere la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento, della sede operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in uno dei comuni dell'Area Interna Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino). Qualora all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando il richiedente non abbia la disponibilità della sede operativa nel territorio eleggibile, tale requisito potrà essere attestato anche successivamente alla data della presentazione della domanda ma comunque non oltre la prima domanda di pagamento.
 - d) il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata; il codice ISTAT ATECO 2007 da comunicare in sede di domanda per le imprese è esclusivamente quello rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese o dal certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società regolarmente iscritta al Registro Imprese;
 - e) rispettare la normativa per gli aiuti “*de minimis*” secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
 - f) essere un'impresa attiva, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche

² Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) i liberi professionisti sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dai Piani operativi POR e PON del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020.



- volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- g) non essere iscritti nella sezione speciale del Registro imprese dedicata alle start-up innovative;
 - h) avere la capacità finanziaria di cui all'Art.11 comma 6 punto 2 lettera d.

3. I requisiti di cui alle precedenti lettere A) (per la sola iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio), B) (per la sola iscrizione del professionista presso gli ordini professionali oppure negli elenchi di professioni turistiche previsti dalle leggi regionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4), C) e D) devono essere mantenuti fino alla data di pagamento del saldo.

Devono essere mantenuti fino a 3 anni dalla data di pagamento del saldo i requisiti di cui alle precedenti lettere c) ed f).

Si rimanda all'articolo 17, comma 3, per gli ulteriori casi in cui è disposta la revoca parziale del sostegno per alcune fattispecie intervenute dopo il pagamento del saldo.

4. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando le imprese escluse dagli aiuti de minimis ai sensi dell'art.1 del Regolamento (UE) n.1407/2013. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

5. Non sono, altresì, ammissibili al sostegno di cui al presente Bando:

- le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- le imprese controllate da soci controllanti le imprese che, alla data di presentazione della domanda, svolgano un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, negli stessi locali nei quali è prevista la realizzazione dell'intervento;
- le società derivanti da trasformazione, fusione o scissione di società preesistenti, oppure costituite a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La presentazione da parte del richiedente avente lo stesso codice fiscale di più domande di partecipazione al presente bando comporterà l'inammissibilità delle domande di partecipazione presentate successivamente alla prima.

6. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5 Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione:
 - attivazione di nuove imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, a carattere innovativo rispetto al contesto, che favorisca la spiccata vocazione dell'area al turismo outdoor, adventure lifestyle, al turismo naturalistico e alla valorizzazione e comunicazione delle testimonianze storiche e culturali dell'area, tenendo conto delle mutate esigenze della domanda turistica. I prodotti e servizi innovativi, per essere considerati ai fini della valutazione del progetto, dovranno essere accompagnati da adeguate spese ammissibili di cui al successivo articolo 6.
- 2) In caso di interventi che comprendano opere di edilizia, il beneficiario dovrà essere in possesso di



adeguato titolo abilitativo ai sensi del D.P.R n. 380/2001. Non saranno ammessi interventi che comprendono opere edili soggette a titolo abilitativo "in sanatoria". Il titolo abilitativo dovrà essere intestato ovvero almeno co-intestato dal beneficiario. Per essere riconosciuti come spesa ammissibile, i lavori dovranno essere effettivamente iniziati a decorrere dalla data indicata dal titolo abilitativo previsto.

Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000³, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al sostegno devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) spese per l'acquisto di beni e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno;
 - b) spese per l'acquisto o il noleggio di mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture;
 - c) spese per interventi edilizi e di impiantistica dell'impresa richiedente, finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno.
 - c.1) Ove gli interventi edilizi e di impiantistica fossero finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive, tali spese saranno ammissibili nella misura massima del 50% della spesa totale ammissibile relativa alle altre voci di spesa del progetto;
 - d) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'impresa per le attività relative alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno nella misura massima del 10% (dieci per cento) del totale della spesa ammissibile relativa alle voci a), b), c);
 - e) spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo connesse con gli interventi di cui alla voce c) e c1) entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista;
 - f) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno nella misura massima del 25% (venticinque per cento) del totale della spesa ammissibile di cui alle voci a), b), c);
 - g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 15.
 - h) spese di costituzione della società, entro il limite massimo di euro 3.000,00= anche se sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando.
2. Con riferimento alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano i seguenti limiti e condizioni, da descrivere nel piano economico - finanziario allegato alla domanda di partecipazione al bando:
 - a) le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi funzionali all'attività d'impresa comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso la sede operativa in cui si realizza il progetto;
 - b) le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto non comprendono le spese per tasse, costi di immatricolazione e messa su strada: l'importo di tali spese dovrà essere evidenziato nella fattura di acquisto. In sede di rendicontazione si dovrà allegare copia del libretto di circolazione per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro. Nel caso di noleggio sarà riconosciuta la spesa solo per la durata di utilizzo nel progetto.
 - c) le spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica comprendono:

³ L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>.



- le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia", ivi comprese spese di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di climatizzazione (invernale ed estiva). Esse comprendono anche le spese di impiantistica occorrenti all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e dei macchinari acquisiti di cui alla precedente lettera. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice;
3. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
- a) sostenute e pagate ⁴ esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - b) sostenute e pagate interamente dopo la data di iscrizione al Registro delle Imprese in caso di PMI o dalla data di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in caso di professionisti ed entro la data di conclusione del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento.
Non sono tuttavia ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
 - c) strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa proposta;
 - d) al netto dell'IVA, imposte e tasse;
 - e) analiticamente indicate nel modulo di domanda di partecipazione al bando da presentare tramite SIU.
 - f) I beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi. I beni e servizi forniti non possono essere fatturati da fornitori i cui titolari o soci siano anche titolari o soci dell'impresa start up richiedente il beneficio.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
- 1. inserite in fatture che hanno un importo imponibile inferiore ad euro 200,00= (duecento/00);
 - 2. relative a giustificativi di spesa emessi da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - 3. per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività;
 - 4. per i contributi di costruzione;
 - 5. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - 6. notarili diverse da quelle di costituzione e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
 - 7. relative a scorte;
 - 8. per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - 9. per le perdite su cambio di valuta;
 - 10. relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - 11. per le quali sia stato già ottenuto qualunque altro sostegno pubblico;
 - 12. per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente

⁴ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



- relative ad essi;
13. forfettarie;
 14. relative all'I.V.A.;
 15. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 16. per materiale di consumo (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia o d'arredo, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
 17. di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, rifiuti, apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.), fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 1 lettera b);
 18. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 19. relative a beni usati;
 20. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra Beneficiario e fornitore;
 21. qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 22. spese di personale;
 23. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 24. di rappresentanza;
 25. viaggio, alloggio, vitto;
 26. spese fornite da soggetti associati o collegati al beneficiario, così definiti dall'allegato I al Reg.to (UE) n. 651/2014.
2. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con il prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno e/o la non congruità rispetto ai prezzi regionali (per quanto riguarda le spese per opere edili/murarie e di impiantistica) o rispetto ai prezzi di mercato rilevabili anche tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.
 3. Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.
 4. La valutazione di coerenza tra le spese e il prodotto turistico è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
 - nel limite massimo di euro 100.000,00= (centomila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 200.000,00= (duecentomila/00), IVA esclusa;
 - nel limite minimo di euro 20.000,00= (ventimila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari ad euro 40.000,00= (quarantamila/00), IVA esclusa.
2. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 40.000,00= (quarantamila/00), IVA esclusa.
3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 40.000,00= (quarantamila/00), IVA esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.



4. I sostegni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
5. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto “de minimis” possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Articolo 9 Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.
2. L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 15.00 del 15 settembre 2022, fino alle ore 17.00 del 30 novembre 2022**. Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l’indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all’articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell’apposito campo della domanda *on line* o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza aprire il file, né rinominarlo né sovrascriverlo) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa. Non è prevista la procura speciale per la presentazione della domanda.



Gli allegati richiesti al successivo comma 10, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati solo se necessario (previsto campo *Firma* o comunque trattasi di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo).

In tal caso, se non diversamente specificato, gli allegati che richiedono la firma del rappresentante legale devono essere firmati digitalmente (tale firma deve essere apposta su un file in formato pdf).

Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architettura/firme-elettroniche>".

5. La domanda è inammissibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente bando;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
6. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
8. Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione dell'impresa alla CCIAA competente per territorio.
9. Il richiedente dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda in SIU:
 - a) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - b) dichiarazione sulla dimensione di PMI. Ai fini del calcolo della dimensione aziendale, su eventuale richiesta formulata in sede istruttoria, dovranno essere forniti i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA delle imprese collegate o associate in relazione all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, anche nei casi di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno
 - c) dichiarazione di iscrizione all'Albo Professionale per i professionisti iscritti ad ordini professionali o di iscrizione in elenchi pubblici di professioni turistiche ;
 - d) nel Quadro Dati specifici sarà richiesto di dichiarare il numero di occupati in azienda in termini di risorse a tempo pieno (ETP)⁵.
10. A corredo della domanda il richiedente dovrà inoltre presentare la seguente documentazione obbligatoria:
 - a) copia dell'attestazione rilasciata ai sensi della legge n. 4 del 2013 per i professionisti aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
 - b) il progetto di impresa e relativo business plan di seguito descritti (**Allegato A1**) così articolato :

⁵ 1 occupato in ETP corrisponde ad una risorsa disponibile tempo pieno per un anno lavorativo (8 ore al giorno per una media in 220 giorni di lavoro annui, ovvero 365 giorni esclusi sabati, domeniche, ferie e festività varie). L'impiego di eventuali dipendenti con orario dovranno essere riparametrati a questa quantità. Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornalieri per un anno equivale a 0,75 ETP (6/8 ore), mentre una che lavora solo 3 mesi a tempo pieno sarà pari a 0,25 ETP (1/4 mesi annui).



1. **Progetto d'impresa in sintesi:** tipologia d'impresa, attività e prodotti turistici da realizzare attraverso l'impresa, localizzazione dell'intervento, coerenza con gli obiettivi e finalità del bando.
2. **Il mercato:** target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell'offerta per la destinazione turistica o il territorio in cui opererà l'impresa e indicazioni sull'innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato; posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi; elementi di analisi di mercato a supporto.
3. **Il prodotto/servizio turistico:** piano di attività; descrizione di come funziona il prodotto/servizio e delle sue integrazioni con un'offerta turistica che favorisca la spiccata vocazione dell'area al turismo outdoor, adventure lifestyle, al turismo naturalistico e alla valorizzazione e comunicazione delle testimonianze storiche e culturali dell'area e con altri segmenti turistici innovativi della strategia d'area;
4. **Il piano di marketing:** prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio, comprese eventuali forme di collaborazione (marketing networking, dynamic packaging, etc.) con altre imprese della destinazione o del territorio in cui opererà l'impresa;
5. **Il piano organizzativo:** organizzazione dell'impresa, ivi compresi eventuali posti letto (esclusi quelli aggiuntivi di cui all'articolo 25 della L.R. n. 11/2013); risorse umane, compreso l'imprenditore, evidenziando le competenze turistiche e gestionali; durata nell'anno delle attività oggetto dell'impresa/prodotto; indicazioni sul consumo di suolo o sul non consumo di esso o sul riutilizzo di strutture edilizie esistenti.
6. **Il piano economico-finanziario:** costi (spese e investimenti) per la realizzazione del progetto; liquidità in relazione agli investimenti; piano di ammortamento finanziario; sostenibilità economica del progetto d'impresa e sua redditività nel tempo, anche con riferimento al modello di business; correlazione tra spese previste e prodotto/servizio turistico previsto.
7. **Cronoprogramma:** tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto oggetto dell'impresa/prodotto.

Il progetto di impresa sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).

Agli effetti della miglior definizione del progetto di impresa si evidenzia che:

- i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso;
- per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si deve fare riferimento anche (ove interessino il territorio in cui opererà l'impresa) al *destination management plan* relativo ai territori dei Comuni individuati dalla Strategia d'Area Interna Unione Montana Agordina (link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti>).

Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese previste per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

- c) Nel caso di acquisizione di beni, servizi, opere edili ed impiantistica di valore superiore a euro 10.000,00 è necessaria la presentazione di almeno due preventivi di spesa ai fini della verifica della competitività dell'offerta rispetto ai prezzi di mercato".
11. Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione non obbligatoria:
- a) nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario (o co-proprietari) della struttura ricettiva soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento



richiesto a finanziamento;

- b) nel caso di lavori edili o di impiantistica, attestazione della presentazione in comune della richiesta di rilascio del permesso a costruire o della denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e, se del caso, la data prevista di decorrenza dell'inizio lavori o in alternativa, la dichiarazione del richiedente che le opere non sono oggetto o soggette a titolo abilitativo edilizio. Tale documentazione dev'essere intestata o cointestata al beneficiario.
 - c) Visura catastale non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
 - d) Gli elaborati grafici e i relativi computi metrici estimativi nel caso di opere edili e di impiantistica.
12. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

Art.11 Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. L'istruttoria sarà effettuata dall' Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
3. L'Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA accerta l'ammissibilità formale della domanda, verificando:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la regolarità della documentazione obbligatoria di cui all'art. 10 comma 10 (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
 - c) la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - d) la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti all'art. 4 del presente bando in capo al potenziale Beneficiario (forma giuridica, dimensione d'impresa, etc.);
 - e) il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando;
 - f) il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
4. In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è esaminata da una Commissione tecnica di Valutazione che, una volta accertata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto di impresa e il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del presente bando, assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 6 e predisporre la graduatoria.
5. La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
6. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti



criteri di valutazione del beneficiario e della proposta progettuale:

- 1) **capacità amministrativa** (da 0 a 4 punti) intesa come possesso, da parte dell'imprenditore/professionista e delle risorse umane descritte nel piano organizzativo del progetto di impresa, di competenze turistiche e gestionali rispetto al segmento di mercato / prodotto turistico:

| | |
|---|---------------|
| 0 | insufficiente |
| 1 | sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |
| 4 | molto buono |

Elementi di valutazione nel "progetto di impresa e business plan" (allegato A1): "5. Il piano organizzativo"

- 2) Qualità complessiva del progetto di impresa (da 0 a 27) in funzione di:

- a) **Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale** (da 0 a 2 punti):

Progetto che espone in modo chiaro e dettagliato gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi al termine dell'investimento (allegato progettuale ed eventuale documentazione a supporto)

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Buono |

- b) **Coerenza delle attività oggetto dell'impresa e dei prodotti turistici con la Strategia d'Area Interna Unione Montana Agordina, Azione A3 "Riposizionamento competitivo della Destinazione Turistica" sub azione 3.1. "Nascita di nuovi servizi turistici connessi alla rinnovata proposta di visita del territorio", con particolare riferimento al turismo outdoor, adventure lifestyle, al turismo naturalistico e alla valorizzazione e comunicazione delle testimonianze storiche e culturali dell'area** (da 0 a 4 punti):

| | |
|---|--------------|
| 0 | Non coerente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |
| 4 | Molto |



| | |
|--|-------|
| | buono |
|--|-------|

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (allegato A 1): “3. Il prodotto/servizio turistico”

- c) **adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto alle richieste del mercato** (da 0 a 4 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |
| 4 | Molto buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (allegato A 1) : “3. Il prodotto/servizio turistico”

- d) **capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 9 punti) che si articola in:
 d1: correlazione tra mezzi finanziari/strumentali/organizzativi previsti e programma di investimento (da 0 a 3 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |

d2: attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate (con particolare riguardo alla liquidità) e i fabbisogni finanziari dell’iniziativa (da 0 a 3 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |

d3: descrizione motivata e pertinenza degli elementi di redditività del progetto di impresa (da 0 a 3 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |



| | |
|---|----------|
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: 6. Il piano economico e finanziario”

- e) **integrazione con l’offerta turistica della destinazione Unione Montana Agordina, con particolare riferimento alla capacità di integrare la stagione invernale con quella estiva, così da sfruttare per un periodo dell’anno più lungo le infrastrutture esistenti (es. impianti di risalita, percorsi ciclopeditoni di fondo valle)** (da 0 a 4 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |
| 4 | Molto buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “2. Il mercato” - “3. Il prodotto/servizio turistico” – “4. Il piano di marketing”

- f) **ricadute in termini di diversificazione dell’offerta per la destinazione turistica Unione Montana Agordina** (da 0 a 4 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |
| 4 | Molto buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “2. Il mercato” - “3. Il prodotto/servizio turistico” – “4. Il piano di marketing”

- 3) **durata nell’anno delle attività oggetto dell’impresa/prodotto** (da 0 a 1 punto): 0 punti per durata inferiore all’anno, 1 punto per durata annuale dell’attività;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”

- 4) **numero posti letto** (da 0 a 3 punti), escludendo sempre quelli aggiuntivi ai sensi dell’articolo 25 della L.R. n. 11/2013: 0 punti fino a 2 posti letto, 1 punto almeno 3 posti letto, 2 punti almeno 6 posti letto, 3 punti almeno 9 posti letto;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”



- 5) **incidenza ambientale del progetto** (da 0 a 1 punto): 0 punti con consumo di suolo, 1 punto senza consumo di suolo;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”

- 6) **nuova occupazione per giovani di età compresa tra 15-29 anni, in equivalente tempo pieno (ETP)** (da 0 a 1 punto): 0 punti nessun occupato oltre al nuovo imprenditore, 1 punto un occupato ETP di età tra 15-29 anni oltre al nuovo imprenditore. Non si calcolano frazioni di punto. Viene valutata l’occupazione presente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all’articolo 11.
2. In ogni caso non potranno essere ammesse a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno:
 - un punteggio minimo complessivo di 16 punti sulle voci di cui ai punti 1 “capacità amministrativa” e 2 “qualità complessiva del progetto di impresa”;
 - non sono comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 nei seguenti criteri: 1) capacità amministrativa; 2 a), 2 b), 2 d) – capacità operativa e finanziaria e 2 e);
 - la soglia di euro 40.000,00 IVA esclusa= importo minimo di spese ammissibili.
3. A parità di punteggio si darà priorità all’ordine crescente della data di nascita del titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente come indicato nell’apposito quadro di SIU e quindi attribuendo la precedenza nell’ammissione ai richiedenti più giovani sulla base dell’anno, mese e giorno di nascita.
4. Entro 120 (centoventi) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità.
5. L’Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA, dopo l’approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una comunicazione dell’ammissibilità e della inammissibilità della domanda con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.
6. Nell’ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio regionale.
La concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA avepa.it.
7. I soggetti che hanno ottenuto l’ammissione al sostegno per progetti di impresa con sede operativa ancora da aprire ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera c), devono comunicare la disponibilità giuridica e l’avvenuta apertura della sede operativa in sede della prima domanda di pagamento, a pena di revoca dello stesso.



8. E' possibile non procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4 ai fini di accertarne l'ammissibilità per tutti quei progetti per i quali AVEPA abbia preliminarmente verificato il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo in ordine alla necessità di ciascun progetto di totalizzare il punteggio minimo.

Articolo 13 Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
- a) mantenere i requisiti, così come disciplinati dall'art. 4 c. 3 per almeno 36 mesi successivi alla data di erogazione del saldo.
 - b) segnalare entro 10 giorni eventuali variazioni di ragione sociale, assetto sociale, cessioni o localizzazioni e interventi sugli investimenti presentati in domanda ad AVEPA;
 - c) mantenere la sede operativa in uno dei comuni dell'Area Interna Unione Montana Agordina sino al terzo anno successivo all'erogazione del saldo.
 - d) dare tempestiva comunicazione, via PEC ad AVEPA dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - e) ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di cui all'articolo 4 deve essere comunicata via PEC dal richiedente entro 15 giorni dall'evento per le necessarie verifiche e valutazioni da parte di AVEPA.
 - f) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - g) comunicare via PEC ad AVEPA l'eventuale rinuncia al sostegno;
 - h) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'art. 19 del presente bando al più tardi al momento della presentazione della domanda di saldo;
 - i) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione, dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato ;
 - j) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
 - k) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di **dieci anni** dalla data di erogazione del saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
 - l) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
 - m) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
 - n) inserire nel sito web dell'impresa, qualora presente, le previsioni meteorologiche di ARPAV, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
 - o) utilizzare, nel caso di imprese che abbiano previsto nel progetto un sistema di prenotazione dei



servizi il DMS (Destination Management System), messo a disposizione dalla Regione del Veneto ove adottato dalla DMO Dolomiti Bellunesi e/o nell'ambito dell'Area Interna Unione Montana Agordina;

- p) collaborare e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
- q) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea
- r) rispettare eventuali ulteriori disposizioni operative e attuative stabilite nell'Accordo di Programma Quadro e nei suoi allegati di prossima sottoscrizione;
- s) compilare la dichiarazione nel Quadro Dichiarazioni della domanda di sostegno e di pagamento presente in SIU con cui dichiara che le voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento non ricevono il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi

1. I progetti dovranno essere conclusi⁶ entro e non oltre il termine di **24 mesi** dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione a sostegno, nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione Veneto e dell'Unione Europea.
2. Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione non sostanziali devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore.
Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo originario di spesa ammesso al sostegno, ai sensi dell'articolo 15 comma 12 del presente bando.
3. Eventuali titoli abilitativi edilizi, rilasciati o divenuti efficaci, dovranno essere trasmessi ad AVEPA non oltre la prima domanda di pagamento. Le spese connesse a tale titolo abilitativo saranno ammissibili solamente se sostenute successivamente alla data di inizio lavori prevista dal corrispondente titolo abilitativo e se relative ad opere eseguite dopo tale data.

Articolo 15

Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

⁶ Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

* Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



1. Le domande di erogazione dell'anticipazione – non obbligatoria - o di acconto e del saldo del sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Gli allegati richiesti ai successivi commi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati solo se necessario e nelle modalità previste dall'articolo 10, comma 4 del presente bando.
2. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal [manuale procedurale POR FESR](#) (par. 2.5 sezione II).
3. *Anticipo 40% del sostegno*
 - a) Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità, dovrà consegnare a mano o spedire per posta con raccomandata A.R. all'AVEPA, Via N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova la garanzia fideiussoria sottoscritta in originale dal beneficiario. La fideiussione - da stipulare per un importo pari all'entità dell'anticipo del 40% del contributo concesso - consente di procedere alla erogazione da parte dell'Agenzia dell'anticipo.
 - b) La fideiussione è redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020" disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (<http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>) nella sezione POR FESR 2014-2020>Modulistica generale.
 - c) Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini previsti dall'articolo 2 dello Schema di fideiussione.
 - d) Nel caso di proroga del termine di conclusione del progetto di cui all'art. 14 comma 1, il beneficiario dovrà fornire idonea estensione della durata della polizza fideiussoria.
4. *Acconto del sostegno*

Il beneficiario può presentare la domanda di acconto per un importo minimo pari al 40% del sostegno, allegando alla domanda, tramite SIU:

 - a. relazione intermedia firmata digitalmente dal legale rappresentante sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;
 - b. copia dei documenti giustificativi di spesa - fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto - pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno.
 - c. documenti probatori di pagamento: secondo le modalità previste al comma 7 del presente articolo.
 - d. computo metrico sullo stato di avanzamento lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
 - e. ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.

Le spese saranno riconosciute se conformi a quanto previsto dal comma 7 al comma 14 del presente articolo.

E' possibile per il beneficiario che ha richiesto l'anticipo, richiedere l'acconto, fino al raggiungimento di massimo l'80% del contributo.

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 825/2017, non è possibile richiedere l'acconto a tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento.

5. *Saldo del sostegno*

Il Beneficiario presenta tramite SIU la **domanda di saldo entro il termine di 30 giorni dalla data**



di conclusione del progetto, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 comma 3, lettera c) del presente Bando). Le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.

In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione finale per ottenere il saldo:

- a. relazione finale firmata digitalmente dal legale rappresentante sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;
 - b. copia dei documenti giustificativi delle spese - fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto - ammesse al sostegno: documenti probatori di pagamento;
 - c. computo metrico di conclusione lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
 - d. eventuale visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del sostegno relativa all'immobile in cui è stato realizzato il progetto imprenditoriale;
 - e. comunicazione di fine lavori con attestazione dell'agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
 - f. qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori; analogamente, in tal caso, qualora spesa richiesta, dovrà essere allegata alla domanda di pagamento adeguata documentazione probatoria dell'attività prestata dal progettista e/o direttore dei lavori;
 - g. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
 - h. in caso di acquisto di mezzi: copia del libretto di circolazione per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro;
 - i. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 19 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo.
6. Nel caso di ricevimento di acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, saranno da trasmettere soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.
7. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

| Modalità di pagamento | Documentazione probatoria da allegare | Note |
|-----------------------|---------------------------------------|------|
|-----------------------|---------------------------------------|------|



| | | |
|---|--|--|
| <p>Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)</p> | <p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). | <p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale,</p> <p>ovvero</p> <p>dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p> |
| <p>Ricevuta bancaria</p> | <p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il codice identificativo dell'operazione. | <p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria,</p> <p>ovvero</p> <p>dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p> |
| <p>Ricevuta bancaria cumulativa</p> | <p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il codice identificativo dell'operazione. <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p> | <p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p> |



| | | |
|--|---|--|
| Assegno non trasferibile | <ol style="list-style-type: none"> 1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: <ul style="list-style-type: none"> · il numero dell'assegno; · il numero e la data della fattura; · l'esito positivo dell'operazione. | <ul style="list-style-type: none"> · <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice; · <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. |
| Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria) | <ol style="list-style-type: none"> 1) estratto del conto corrente o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · l'addebito delle operazioni. 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino. | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
| Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria) | <ol style="list-style-type: none"> 1) estratto del conto corrente/ o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · l'addebito delle operazioni. 2) scontrino. | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
| Acquisti on-line | <ol style="list-style-type: none"> 1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto; · l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta. | |



8. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
9. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
10. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
11. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario
12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica andando ad individuare il tipo di bene/servizio acquistato; inoltre, deve essere indicato l'importo associato a ciascuna tipologia di spesa (es: spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, collaudo). Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
13. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 20% dell'importo complessivo originario di spesa ammessa al sostegno. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto con la domanda di sostegno e approvato in fase di concessione del contributo
15. AVEPA corrisponde il pagamento del sostegno entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive domande complete di tutti i citati documenti, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.
16. Ai sensi del DPR 600/1973, sul contributo di cui al presente bando viene operata una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte, laddove applicabile in considerazione del relativo ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.

Articolo 16 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al sostegno sino ai **tre anni** successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso la sede legale dell'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - la disponibilità giuridica e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti potranno effettuare, sia durante l'attuazione del



progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo, approfondimenti istruttori e documentali e potranno chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del sostegno.

A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto, di AVEPA o di altri soggetti aventi titolo al riguardo.

3. I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.
4. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni procedurali stabilite dall'Allegato A) alla delibera n. 825/2017 e successive modificazioni ed integrazioni "Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale".

Articolo 17

Revoca del sostegno

1. Il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia al sostegno concesso.
2. Il Dirigente dell'Area di Gestione di AVEPA procede alla revoca **totale del sostegno** nei seguenti casi:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dal presente bando;
 - b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro il termine previsto dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c);
 - c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa o inferiore al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione del contributo;
 - d) qualora il dichiarante abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
 - f) qualora non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) , d) fino alla data di erogazione del saldo;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - h) in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.
3. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA procede a revoca **parziale** del sostegno nei seguenti casi:
 - a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:



- spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
- spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.

L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata al rispetto del limite minimo di euro 30.000,00=trentamila/00 IVA esclusa e alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento pena la revoca totale del sostegno come specificato al precedente comma 2 lettere c) e f).

- b) in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
- mancato mantenimento della sede operativa nel territorio dei Comuni dell'Area Interna Unione Montana Agordina, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - cessazione dell'attività, conferimento o affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al progetto, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto dall'art. 17.7 ;
 - in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione del Veneto o alieni i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del saldo
 - qualora si determini una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del saldo.
- c) presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno.
4. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore⁷ prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo.
5. La revoca, totale o parziale, del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
6. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

⁷ Per **forza maggiore** si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell'amministratore unico di un'impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell'operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene all'elemento soggettivo: l'operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull'operazione, reagire immediatamente quando constati un'anomalia, eventualmente trovare un'altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.



7. In caso di cessione, conferimento o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 17.2, lettera h). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
8. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:
- la revoca del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
 - nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
 - è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

Articolo 18 **Informazioni generali**

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale : <https://bandi.regione.veneto.it/>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 1. per richiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile consultare la pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
 2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it
 - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA con sede in Via Niccolò Tommaseo, 67, 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la citata sede dell'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità dell'istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.



Articolo 19 Informazione e pubblicità

1. Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POC.
2. Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso.
3. Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio.
4. I format sono disponibili al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/poc>.
5. Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POC.
6. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell'art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del sostegno è quindi pubblicata ai seguenti link:
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>
<https://bandi.regione.veneto.it/>
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>
www.avepa.it/elenco-beneficiari

Articolo 20 Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 *final* con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto,
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
 - Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),
 - Delibera CIPESS n. 41 del 9.6.2021;
 - DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di



- programmazione 2014/2020
- Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.DGR n. 49 del 19/01/2018.
 - Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) “Manuale procedurale POR FESR” e s.m.i.
 - Decreto AVEPA n. 137/2017 “Manuale generale AVEPA” e s.m.i.
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali della Regione e dello Stato.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all’indirizzo email tommasini@tommasinimartinelli.it.
7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente bando.

